



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0012374/I Data: 22/06/2016 13:09
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della V, VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP), nonché delle problematiche e delle patologie correlate. Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”
Reg. Gen. 304**

Ad iniziativa dei Consiglieri Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Ermanno Russo e Monica Paolino.

Depositata in data 15 giugno 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V e VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

22 GIU. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP), nonché delle problematiche e delle patologie correlate” – “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”

Ad iniziativa dei Consiglieri *Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Ermanno Russo, MONICA PAOLINO.*



Relazione di Accompagnamento

Il gioco d'azzardo ha assunto anche nel nostro paese rilevanti dimensioni, il che ha portato alla riflessione sul rischio, per molti soggetti (soprattutto quelli più vulnerabili) di una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico – GAP), con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco, ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata (come sottolineato anche dalla Direzione nazionale antimafia, in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti, anche con riferimento ai giochi legali).

Si tratta di una vera e propria emergenza che assume aspetti non solo sanitari, ma anche sociali, economici e politici: invero il gioco d'azzardo ha determinato anche un profondo cambiamento nell'uso e nella fruizione degli spazi pubblici, trasformando i tradizionali luoghi di ritrovo in posti degradati ed insicuri; ha causato altresì il progressivo impoverimento di molte famiglie, e l'isolamento e l'apatia dei soggetti più deboli, con inevitabili ricadute sulla società in termini di produttività e di coesione.

Pur non essendovi una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo, il Parlamento europeo ha però approvato nel 2013 una risoluzione in cui si afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche a compressione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario, come – ad esempio – la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, al fine di contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, tenuto conto dell'enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi, anche attraverso campagne di monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione dei cittadini-consumatori.

Nel 2014 la Commissione Europea è intervenuta sul tema con una raccomandazione sul gioco d'azzardo on line, con cui ha stabilito i principi che gli Stati membri sono invitati ad osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti più deboli. In essa si sottolinea la necessità di fornire informazioni ai giocatori circa i rischi cui vanno incontro, di realizzare una pubblicità responsabile, di vietare ai minori l'accesso al gioco d'azzardo on line, di creare un conto di gioco per determinare l'identità e l'età del consumatore, con fissazione di un limite di spesa e messaggi periodici su vincite e perdite realizzate, di prevedere linee telefoniche per fornire assistenza ai giocatori e campagne di informazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.

Con riferimento alla legislazione nazionale italiana, la legge n. 111/2011, nel ribadire il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, inasprisce le sanzioni di natura pecuniaria ovvero di sospensione dell'esercizio o di revoca in caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni, e detta severe norme sui requisiti dei concessionari di giochi pubblici e disposizioni per contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio.

Il cd. decreto Balduzzi (legge n. 189/2012) ha effettuato un intervento più organico sulla materia, affrontando diverse tematiche: con riguardo ai profili sanitari, si prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia; inoltre, per contenere i messaggi pubblicitari, si vieta



Consiglio Regionale della Campania

l'inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori, e sono proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste e pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, nonché via internet, che incitano al gioco o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco; viene ribadito il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse. E', inoltre, prevista una progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta dei punti gioco per tenere conto della presenza nel territorio di scuole, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi. Infine, è stato istituito un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Le leggi statali e le numerose leggi regionali sull'argomento concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento del medesimo obiettivo, costituito dalla materia salute, con il solo limite del 'rispetto dei principi fondamentali' stabiliti dalle leggi dello Stato, come indicato dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, tra i quali va ricordato quello relativo alla cd. "prevenzione logistica", in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta ragionevolmente idonea ad arginare i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento. E così, seguendo tale scia, alcune Regioni prevedono una distanza minima di 300 mt. dai "luoghi sensibili"; altre prevedono disposizioni limitative in materia di pubblicità delle sale da gioco; altre ancora – e tra queste la Regione Campania – hanno istituito un apposito Osservatorio sul gioco d'azzardo.

Le amministrazioni comunali hanno, dal canto loro, individuato varie modalità per regolamentare la materia e contrastare la forte diffusione nel territorio delle sale da gioco ed il fenomeno della dipendenza da gioco, talora scontrandosi con le forti resistenze degli esercenti le sale da gioco, che hanno presentato numerosi ricorsi ai giudici amministrativi. Sul punto, va sottolineata la significativa evoluzione della giurisprudenza in materia, alla luce anche delle più recenti pronunzie della Corte Costituzionale, che hanno largamente legittimato gli interventi dei Comuni in questo particolare settore. In generale, dunque, gli strumenti previsti dalla vigente normativa si sono rivelati efficaci per contrastare l'apertura di nuove sale da gioco, mentre i provvedimenti limitativi hanno incontrato ostacoli con riguardo agli esercizi già autorizzati allo svolgimento dell'attività prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali. Peraltro, non va sottaciuto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 579/2016, ha sottolineato che l'esistenza di una precedente autorizzazione non può giustificare una deroga permanente ad una normativa successiva volta a tutelare il bene della salute pubblica: sarà compito delle competenti amministrazioni individuare le soluzioni più idonee a consentire quella "progressiva ricollocazione" cui fa riferimento anche il cd. decreto Balduzzi. Parimenti vanno evidenziate le pronunzie che hanno affermato la legittimità degli interventi delle amministrazioni locali relativi alle limitazioni orarie; ed, infine, le misure volte a favorire la disinstallazione (o la non installazione) di slot machine all'interno degli esercizi pubblici (contributi a tantum previsti da taluni Comuni, delibere per la riduzione della tassa rifiuti, concessione di contributi a compensazione di altri tributi locali, promozione di feste di quartiere ad opera di esercizi che hanno rinunciato alle slot, ecc.).

Handwritten signatures and initials:
M. P.
Chy!
N. P.
A. A.



Consiglio Regionale della Campania

Appare pertanto opportuno anche il deciso e concreto intervento della Regione Campania nella lotta alla indiscriminata diffusione di slot machine e video lottery. La presente norma, in uno al già approvato Osservatorio Regionale, costituisce un ulteriore passo nella direzione del contrasto e della prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Gli artt. 1 e 2 individuano le finalità ed i destinatari della legge.

L'art. 3 istituisce il marchio regionale Slot Free.

L'art. 4 definisce i compiti della Regione, stabilendo principi e finalità della legge.

L'art. 5 definisce i compiti delle AA.SS.LL..

L'art. 6 definisce i compiti del Terzo Settore.

L'art. 7 definisce i compiti dei Comuni.

L'art. 8 garantisce la tutela dei lavoratori affetti da GAP.

L'art. 9 prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto alla ludopatia.

L'art. 10 prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni regolamentatrici.

L'art. 11 prevede, quale norma transitoria, la trasmissione da parte dell'Osservatorio regionale al Consiglio regionale con fini di monitoraggio dei risultati conseguiti.

L'art. 12 stabilisce il piano finanziario per l'applicazione della legge.

L'art. 13 prevede l'abrogazione dei commi da 197 a 202 dell'art. 1 L.R. n. 16/2014.

L'art. 14, infine, prevede l'entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Si provvede all'attuazione della presente legge con le risorse regionali stabilite nel bilancio previsionale finanziario per il triennio 2016-2018 dalla Regione Campania - legge di stabilità regionale 2016, art. 12 – Misure per il contrasto alle dipendenze, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Adone Grano Stela



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Campania disciplina il gioco d'azzardo, attraverso l'individuazione di norme volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla vigente normativa.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con L.R. n. 5 del 6.5.2013, nonché della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti o aziende del Sistema sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco d'azzardo.
4. La Regione valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie locali, e i soggetti del mondo del volontariato e del Terzo Settore non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 ed i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 - b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti in favore dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP).
2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi pubblici territoriali.

Art. 3
(Marchio Regionale)

1. E' istituito, a cura dell'Osservatorio regionale, il marchio regionale Slot Free.
2. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo, ricompresi nell'apposito elenco redatto ed aggiornato annualmente dalla Regione a mezzo dell'Osservatorio regionale.
3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio regionale Slot Free.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II COMPITI DELLA REGIONE

Art. 4

(Incentivi per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo)

1. La Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale, garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione ed il contrasto della dipendenza da GAP; assicura la conoscenza ed il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo; promuove strategie per la pianificazione e il controllo dei comportamenti di gioco; avvia percorsi di formazione per il personale sociosanitario dei servizi dedicati al trattamento delle dipendenze; promuove azioni ed iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco d'azzardo in particolare nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione; promuove l'azione dell'amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6 del 9.1.2004 per la tutela del giocatore affetto da GAP e dei suoi familiari.
2. La Regione, all'uopo, istituisce presso ogni A.S.L. un'unità operativa specializzata per il trattamento della dipendenza da GAP.
3. La Regione vieta l'apertura di nuove sale da gioco e l'installazione di nuovi apparecchi da gioco e video lottery nell'ambito di mt. 300 dai cd. luoghi sensibili (scuole, strutture sanitarie, luoghi di culto, impianti sportivi, centri sociali). Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1, i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica.
4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
5. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
6. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, riduce l'aliquota Irap di cui all'art. 16 del D.Lgs.vo n. 446/1997 del 2% agli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'agevolazione, alla totale disinstallazione degli apparecchi da gioco. A decorrere dal 1° gennaio 2017 tutti gli esercizi in cui risultino installati apparecchi da gioco saranno soggetti all'aliquota Irap di cui all'art. 16 D.Lgs.vo n. 446/1997 aumentata del 2%.
7. La Regione, inoltre, sostiene i soggetti del Terzo Settore che costituiscono gruppi di aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpite da GAP; collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale; tramite le A.A.S.S.LL. rende disponibile agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito l'elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, così come redatto dall'Osservatorio regionale, costituente titolo premiale nella concessione di finanziamenti e benefici economici.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III COMPITI DELLE AA.SS.LL., DEL TERZO SETTORE E DEI COMUNI

Art. 5 (Compiti delle AA.SS.LL.)

1. I dipartimenti per le dipendenze garantiscono alle persone affette da GAP la presa in carico e lo svolgimento del programma terapeutico individualizzato.
2. Le prestazioni previste sono di tipo medico-specialistico, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socioeducative e riabilitative.
3. Il personale delle unità operative specialistiche è afferente al Dipartimento per le dipendenze.
4. La Giunta definisce con deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 6 (Compiti del Terzo Settore)

1. Le organizzazioni no profit afferenti al Terzo Settore, regionali o nazionali, in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche relative al gioco d'azzardo patologico concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. In particolare:
 - a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
 - b) possono essere incaricate delle attività di formazione delle equipe specialistiche che andranno ad integrarsi nei dipartimenti per le dipendenze;
 - c) possono concorrere alla progettazione territoriale sociosanitaria, anche di prevenzione, sul fenomeno del gioco d'azzardo;
 - d) possono essere sostenute anche economicamente dalla Regione Campania nei progetti per le attività dei gruppi di aiuto (consulenza ed orientamento alle famiglie e agli individui, interventi di trattamento, interventi di amministratori di sostegno, consulenza legale e finanziaria, prevenzione, ecc.).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Compiti dei Comuni)

1. Le amministrazioni comunali possono concedere eventuali agevolazioni di carattere fiscale e tributario in relazione ad imposte, tasse e tributi di competenza comunale agli esercizi o attività che decidano di non dotarsi di apparecchi di gioco.

Art. 8
(Tutela del lavoratore affetto da GAP)

1. La Regione promuove presso organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali un accordo per la tutela ed il mantenimento del posto di lavoro del dipendente sottoposto a trattamento di dipendenza da GAP.

Art. 9
(Istituzione del Fondo per il contrasto alla ludopatia)

1. La Regione istituisce, mediante creazione di un apposito capitolo di bilancio, il Fondo per il contrasto del GAP e per la cura e prevenzione della ludopatia.
2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dall'aumento dell'Irap di cui all'art. 4, comma 4, della presente legge, e da eventuali altre risorse comunitarie, nazionali o regionali, nonché dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 10 che segue.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
(Regole e sanzioni)

1. Oltre all'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa nazionale, all'interno delle sale da gioco i gestori sono tenuti ad esporre un cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla dipendenza da gioco d'azzardo e materiale informativo in ordine ai servizi di assistenza cui rivolgersi sul territorio.
2. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di quelle stabilite ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 4, è punita con una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al comma che precede per più di tre volte, è disposta la sospensione dell'attività da un minimo di quindici giorni a un massimo di sessanta giorni.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono accertate e comminate dai Comuni territorialmente competenti.
4. Il ricavato delle sanzioni amministrative comminate andrà ad implementare il fondo istituito all'art. 9 della presente legge.

Art. 11
(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione l'Osservatorio regionale dovrà trasmettere al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, rapporto informativo sulle ricadute derivanti dall'applicazione della legge.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui alla presente legge si provvede con le risorse regionali stabilite nel bilancio previsionale finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – legge di stabilità regionale 2016, art. 12 – Misure per il contrasto alle dipendenze, nel rispetto degli equilibri di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 13
(Abrogazione)**

1. Sono abrogati i commi da 197 a 202 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 16 del 7.8.2014.

**Art. 14
(Entrata in vigore)**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Maria Giuseppina Di Sole
S. Giuseppe
Marta Pelicci
Am.
Russo